

**CASSA EDILE
DELLA PROVINCIA DI MESSINA
VIA DOGALIS. 229**

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

9 FEBBRAIO 1990

INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE

7 OTTOBRE 1987

**PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA**



NORME INTEGRATIVE del CONTRATTO NAZIONALE di LAVORO

7 OTTOBRE 1987

**PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI ED
AFFINI DELLA PROVINCIA DI MESSINA**

o m a g g i o

CASSA EDILE
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
AL C. C. N. L. 7.10.1987

ECOGRAFICA - MESSINA

Il giorno 9 febbraio 1990 in Messina

TRA

— l'Associazione degli Industriali della Provincia di Messina - Gruppo Costruttori Edili - nella persona del suo Presidente Dott. Biagio Manganaro, con la partecipazione dell'Ing. Oscar Cassiano, V. Presidente dell'Associazione, e della Commissione Sindacale composta dai Sigg.: Dott. Umberto Pidalà, Dott. Vincenzo Bartolomeo, Geom. Cesare Greco, Ing. Santi Sofi, assistita dal Dott. Giuseppe Terruso

e, in ordine alfabetico

— la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini FILCA-CISL rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Maurizio Bernava, Sig. Renato Calì, Aldo Spinelli, Cosimo Lentini, Rocco Golino

— per il Comprensorio del Tirreno i Sigg.: segretario Giuseppe Moroso, Tindaro Rampulla

— la Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e Industrie Affini - FILLEA-CGIL rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Gaetano Santagati, Sig. Giuseppe Giannoccolo, Paolo Saglimbeni, Giuseppe Italiano

— per il Comprensorio del Tirreno i Sigg.: Franco Spanò, Vincenzo Faranda, Calogero Lionetto

— la Federazione Nazionale Edili Affini Legno - FeNEAL-UIL rappresentata dal Segretario provinciale Dott. Maurizio Ballistreri, Sig. Domenico Mostaccio, Salvatore Cicco. E' intervenuto anche il Segretario Regionale FeNEAL-UIL Sig. Giorgio Ballistreri

— per il Comprensorio del Tirreno i Sigg.: Costantino Amato, Nunzio Musca, Lorenzo Gitto.

VERBALE DI ACCORDO

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 ottobre 1987 ed in particolare l'art. 40 del Contratto medesimo; preso atto che in data 8 Febbraio 1989 si è stipulato in Roma tra l'A.N.C.E., l'Associazione Sindacale INTERSIND e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL un Accordo che in attuazione del sopracitato art. 40 consente di avviare le trattative territoriali per il rinnovo dei contratti integrativi

SI STIPULA

PREMESSO CHE

il presente Accordo per il rinnovo delle norme integrative al CCNL 7.10.1987

per quanto attiene al sistema di informazioni, previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le parti confermano integralmente quanto in essa convenuto a livello nazionale :

— In particolare ogni quadrimestre su richiesta delle OO.SS. territoriali, si terranno appositi incontri a livello territoriale, per esaminare la situazione ed evoluzione del settore nei criteri previsti dal vigente C.C.N.L.

Le parti concordano sulla necessità di consolidare un continuo scambio di informazioni con particolare attenzione alle prospettive del Mercato e investimenti nella provincia, ed all'evoluzione del sistema delle imprese e del Mercato del Lavoro.

Per facilitare tali confronti con maggiori elementi di conoscenza sulla realtà del settore, si conviene che potranno essere utilizzati dati ed informazioni acquisiti dalle contraenti Organizzazioni territoriali, nonché ulteriori informazioni che possono fornire Organismi Pubblici e Privati.

In occasione di tali incontri particolare attenzione sarà riservata alle informazioni sull'utilizzo in Provincia del Subappalto nonché sul divieto d'interposizione della Manodopera nei criteri previsti dall'art. 15 del CCNL 7.10.87. Pertanto in appositi incontri convocati su richiesta delle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori per quelle aziende che abbiano normalmente alle dirette dipendenze della nostra provincia il numero di dipendenti previsto dal Contratto Nazionale sopracitato, saranno date le informazioni a norma dell'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

In occasione di tali incontri le parti esamineranno anche l'evoluzione contributiva relativa alla Cassa Edile, l'APE pensione, l'Ente Scuola e il Comitato paritetico antinfortunistico.

IN PREMESSA

si sottolinea altresì la piena concordanza delle parti circa la applicazione dell'art. 15 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

Nel contempo si richiama la dichiarazione congiunta tra l'A.N.C.E., l'INTERSIND e le FEDERAZIONI NAZIONALI DEI LAVORATORI EDILI che, in data 8 febbraio 1989, hanno convenuto di approfondire i problemi concernenti il subappalto, nella comune convinzione che esso è uno strumento di organizzazione produttiva che deve favorire la specializzazione delle imprese, garantendo la qualificazione e la continuità di occupazione delle maestranze.

Pertanto mentre a livello nazionale le parti andranno a riesaminare e perfezionare gli aspetti relativi alla tutela delle condizioni di lavoro, alla sicurezza alle procedure di informazioni, alle Rappresentanze Sindacali; a livello territoriale le parti si impegnano a fornire tutte quelle comunicazioni che sono richieste dall'art. 15 sopracitato, sia ai dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali che in mancanza di

queste, ai Sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite del Gruppo Edili dell'Associazione degli Industriali.

Le parti infine concordano sulla necessità d'instaurare un confronto continuativo a livello territoriale finalizzato a fornire indicazioni di carattere generale sull'attività degli Organismi Paritetici operanti nella Provincia di Messina.

CASSA EDILE

Si conviene di operare per favorire le condizioni per qualificare ulteriormente le già elevate potenzialità esistenti alla Cassa Edile di Messina nello spirito di aumentare ed allargare il sistema dei servizi forniti alle Imprese ed ai lavoratori.

SCUOLA EDILE

Le parti riconoscono la necessità di dare maggiore impulso alla formazione Professionale per i lavoratori del settore per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecniche produttive delle aziende elevando le capacità professionali esistenti nel mercato del lavoro.

A tal fine s'impegnano entro Maggio 1990 e comunque almeno una volta l'anno in appositi confronti a prendere in esame ed a predisporre indicazioni per un piano organizzativo e formativo rivolto a :

- ai giovani disoccupati per l'accesso nel settore
- ai giovani occupati con Contratti Formazione Lavoro
- ai lavoratori in stato di Disoccupazione - CIG e liste di mobilità
- ai lavoratori apprendisti.

Si conviene che i criteri per l'attuazione e gestione della attività formativa saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Scuola Edile della provincia di Messina.

L'Associazione territoriale dei Costruttori solleciterà le

— Operaio specializzato 3° livello	£.	1.029,71	h
— Operaio qualificato	£.	938,69	h
— Operaio comune	£.	823,19	h
— Guardiani, portieri, custodi	£.	725,11	h
— Guardiani, portieri, custodi con alloggio	£.	636,52	h

L'indennità territoriale di settore congloba e sostituisce forfettariamente i trattamenti concessi a qualsiasi titolo nella provincia di Messina anche a livello aziendale o di cantiere, nonché assorbendone le funzioni, i trattamenti previsti dallo art. 12 del C.C.N.L. 7.10.1987.

Art. 3

Ferie

Si concorda che nel periodo 1° luglio - 15 settembre agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di tre settimane. Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi concordati tra datore di lavoro e la R.S.A. entro il 30 giugno di ogni anno.

Con riferimento all'art. 16 del C.C.N.L. 1 ottobre 1987 (4 settimane di calendario annuali, pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), per ciascuna giornata delle ferie maturate e godute, l'impresa, in occasione dell'effettivo godimento da parte del lavoratore, corrisponderà la normale retribuzione di fatto di cui al punto 4) dell'art. 25 del C.C.N.L. 7 ottobre 1987 unitamente alla retribuzione del periodo di paga in cui le ferie sono fruite. Al lavoratore che non ha maturato l'anno di anzianità presso l'impresa spetta il godimento delle ferie in ragione di 1/12 del periodo feriale annuale per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa.

Per il pagamento delle ferie valgono le norme dell'art. 19 del C.C.N.L. 10 ottobre 1987.

In caso di risoluzione del rapporto al lavoratore spetterà

il pagamento delle ferie in produzione dei dodicesimi maturati e non goduti, sulla base della retribuzione di cui al comma precedente.

Art. 4

Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

Con riferimento all'art. 19 del C.C.N.L. 07.10.1987 la percentuale per il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, riposi annui viene determinata nella misura del 23% e composta nei suoi elementi costitutivi come appresso:

a) gratifica natalizia	10,00 %
b) ferie	8,50 %
c) riposi annui	4,50 %
Totale	23,00 %

La percentuale del 23% relativa al trattamento per gratifica natalizia, ferie, riposi annui dovrà essere accantonata dal datore di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del C.C.N.L. 07.10.1987, presso la Cassa Edile.

Detti versamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce e comunque con le seguenti percentuali;

- 3,00% per le imprese che versano regolarmente ogni mese;
- 3,50% per i versamenti effettuati dopo il 60° giorno;
- 4,00% per i versamenti effettuati dopo il 90° giorno e non oltre il 120°.

Art. 5

Anzianità professionale edile

Con riferimento all'art. 30 del C.C.N.L. 07.10.1987 il con-

tributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, resta fissato, con decorrenza 1° Gennaio 1990 nell'aliquota del 2,50% (due e cinquanta per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 07.10.1987 nonché sul trattamento per le festività di cui art. 18.

Il detto contributo, con le stesse modalità e nei termini previsti per il versamento dei contributi di cui all'art. 4 del presente contratto, deve essere versato, a cura dei datori di lavoro, alla Cassa Edile alla quale sono affidati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Nazionale dell'anzianità edile di cui all'allegato «C» del C.C.N.L. 07.10.1987.

Art. 6

Festività

Per il pagamento delle festività valgono le norme dello articolo 18 del C.C.N.L. 7 Ottobre 1987.

Art. 7

Riposi annui

Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui retribuiti nelle misure successivamente indicate mediante :

a) permessi individuali per complessive 40 ore a decorrere dal 1° gennaio 1990. Agli effetti della maturazione dei permessi individuali si fa riferimento a quanto previsto dall'Accordo nazionale 7.10.1987.

I permessi sono concessi a richiesta dell'operaio, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

b) riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali nelle otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì di dicembre di ogni anno.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 del C.C.N.L. 7 ottobre 1987, nel periodo stabilito

nel primo comma lettera b) di questo articolo l'orario di lavoro è ridotto rispettivamente a 45 e 55 ore settimanali.

La retribuzione per le ore dei permessi individuali di cui alla lettera a) del primo comma di questo articolo è corrisposta direttamente all'operaio da parte dell'impresa in occasione del godimento dei permessi.

La retribuzione afferente le ore di riposi di cui al primo comma lettera b) di questo articolo è corrisposta direttamente, nelle otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì del mese di dicembre di ogni anno dall'impresa al lavoratore in misura pari a 5 ore settimanali.

Agli effetti di cui ai due commi precedenti, la retribuzione sarà costituita dagli elementi di cui al punto 4) dell'articolo 25 del C.C.N.L. 7 Ottobre 1987.

Qualora entro il 30 giugno di ogni anno successivo all'anno di maturazione, e comunque in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore non abbia goduto in tutto o in parte dei riposi annui di cui alla precedente lettera a), l'impresa provvederà a corrispondere un importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse goduto dei riposi.

Art. 8

Addestramento professionale

Le Organizzazioni contraenti manifestano la volontà di dare sempre maggiore impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili e prendono impegno di promuovere l'organizzazione di corsi, serali e diurni, di preparazione professionale per uomini e donne occupati, nel settore edile o in altri settori, o in cerca di occupazione.

Allo scopo di una maggiore partecipazione dei giovani

ai corsi professionali le parti concordano sull'opportunità di una più penetrante pubblicizzazione delle iniziative anche presso il mondo della scuola dell'obbligo, affinché nuove leve entrino nel settore.

I programmi di attività e le iniziative di formazione sono predisposti tenendo conto degli orientamenti degli Enti Pubblici competenti in materia e dell'organismo paritetico nazionale di cui all'art. 88 del C.C.N.L. 07.10.1987.

In relazione alle disponibilità delle singole imprese per la partecipazione di propri operai a corsi diurni annuali che abbiano una durata non superiore a 150 ore diurne, l'Ente Scuola assume a proprio carico i trattamenti economici e gli oneri relativi alla frequenza dei predetti corsi diurni da parte di lavoratori occupati mediante rimborso alle imprese dei trattamenti ed oneri suddetti secondo i criteri e le modalità definite dalle parti, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso.

Le ore di permesso per la frequenza ai corsi diurni non sono cumulabili né individualmente né collettivamente con quelle previste dall'art. 87 del C.C.N.L. 07.10.1987.

Le misure, le modalità e le condizioni di erogazione degli assegni di studio da corrispondersi dall'Ente agli allievi che frequentano i corsi di addestramento professionale finanziati dall'Ente stesso e del trattamento economico da corrispondersi agli allievi durante il periodo di tirocinio pratico nei cantieri di addestramento, nonché l'incentivo da riconoscersi alle imprese che gestiscono detti cantieri, sono stabiliti dalle Organizzazioni contraenti.

Il contributo per l'Ente Scuola, di cui all'art. 88 del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 ottobre 1987, resta fissato nella misura dell'1% (uno per cento) di cui al punto 3 dell'art. 25.

Il contributo suddetto dovrà essere versato dai datori di lavoro all'Ente Scuola, tramite la Cassa Edile della Provincia

di Messina, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Scuola stipulerà regolare convenzione.

Art. 9

M e n s a

A) Le Imprese, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, alla composizione delle maestranze ed al luogo di residenza delle stesse, provvederanno, ove possibile, su richiesta di almeno 30 dipendenti occupati nel cantiere che ne usufruiscono in via continuativa, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo in cantiere o nelle immediate vicinanze, mediante l'allestimento di un servizio di mensa od il ricorso a servizi esterni.

Allo scopo di agevolare i lavoratori che intendono consumare un pasto caldo in cantiere o in punti di ristoro nelle immediate vicinanze, si potrà ricorrere a servizi esterni anche se il numero dei lavoratori è inferiore a trenta, semprechè sussista, da parte delle ditte fornitrici dei pasti, la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo.

La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione dell'impresa e la rappresentanza sindacale aziendale entro i limiti della normalità. Il costo complessivo di ciascun pasto è ripartito in misura di tre quarti a carico del datore di lavoro e di un quarto a carico dei lavoratori.

B) Con decorrenza 1° Gennaio 1990 l'indennità sostitutiva di mensa è dovuta nella misura di £. 215 orarie, da corrispondere agli operai per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

L'indennità sostitutiva di mensa non è dovuta ai lavoratori che usufruiscono di uno dei servizi di cui alla lettera A).

Art. 10

Indennità di trasporto

A decorrere dal 1° gennaio 1990 è dovuta all'operaio una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro per ogni giornata di effettiva presenza.

La misura dell'indennità di trasporto sempre a partire dal 1° gennaio 1990 è stabilita nella seguente misura:

- a) £. 140 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività nell'ambito territoriale del Comune di residenza;
- b) £. 160 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività oltre il Comune di residenza e fino a 15 Km.;
- c) £. 190 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività oltre il Comune di residenza e oltre 15 Km. .

Le indennità di cui sopra non sono dovute quanto l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto degli operai.

Art. 11

Appalti e subappalti

L'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro provvederà a controllare la corretta ed integrale applicazione della disciplina di legge e contrattuale in atto in materia di «divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro», di cui all'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale 7.10.1987, nonché ad accertare il regolare e tempestivo adempimento da parte di chi ne è obbligato, delle disposizioni previste dall'art. 15 dello stesso contratto sulla «disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti», fermo restando che la comunicazione alla Cassa Edile ed agli altri organismi previsti dall'art. 15 sopra richiamato va effettuata a mezzo di appositi moduli messi a gratuita disposizione dalla Cassa Edile che ne curerà la stampa e la divulgazione.

La stessa Organizzazione territoriale dei datori di lavoro si impegna di esaminare con le contraenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ogni qualvolta necessario, i vari problemi emergenti in relazione alle normative di cui sopra.

Per quanto non previsto dal presente articolo la materia è regolamentata da leggi e contratti.

Art. 12

Comitato Paritetico Provinciale Territoriale per la prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di lavoro

Ai sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. 07.10.1987 ed al protocollo di intesa del 24.9.1976 è istituito, nella Provincia di Messina, un Comitato paritetico, a carattere permanente, per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed, in particolare, al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

Il Comitato è composto provvisoriamente da 6 membri effettivi, 3 dei quali da nominarsi dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Messina - Gruppo Costruttori Edili - e gli altri 3 dai Sindacati territoriali della Provincia di Messina, rispettivamente della FILCA, FeNEAL e FILLEA.

Con gli stessi criteri sono da designarsi 3 membri supplenti con il compito di sostituire in ogni occorrenza i membri effettivi eventualmente impediti.

Nell'ambito delle finalità previste dall'art. 31 del C.C.N.L. 07.10.1987 le parti concordano di annettere rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri ed al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi e si impegnano a seguire le iniziative e gli indirizzi che sono fissati nel protocollo di intesa del 24.9.1976, allegato D, al C.C.N.L. 07.10.1987.

Per il finanziamento del Comitato si provvederà con un contributo dello 0,30% a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 e da versare alla Cassa Edile, a partire dal 1° gennaio 1990.

Le parti si incontreranno entro il prossimo mese di luglio per definire metodi e modalità per il funzionamento del Comitato.

Art. 13

Infortunio sul lavoro

Le parti si impegnano ad intervenire presso l'INAIL anche attraverso i propri rappresentanti in seno al Comitato dello stesso Istituto per sollecitare il pagamento delle indennità ai lavoratori in caso di infortunio.

Art. 14

Indennità per lavori in alta montagna

L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è fissata nella misura del 9% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione del punto 3 dell'art. 25 sub a) e art. 45 del C.C.N.L. 7 ottobre 1987. Per i lavori eseguiti in zona la cui altitudine superi i mille metri la misura sarà dell'11%.

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

Art. 15

Sospensione e riduzione di lavoro

Per quanto riguarda le sospensioni e riduzioni di lavoro le parti, nel rifarsi a tutto quanto stabilito dall'art. 9 del C.C.N.L. 7.10.1987, ribadiscono che l'anticipazione dovuta ad ogni singolo operaio per le ore di integrazione motivate da cause metereologiche venga inserita nella busta paga conte-

stualmente alle retribuzioni del mese ed assoggettata a ritenuta IRPEF.

L'esposizione massima dell'impresa è di 160 ore di integrazione non ancora autorizzata dall'INPS.

Art. 16

Diritto allo studio

Restano ferme le norme previste dall'art. 87 del C.C.N.L. 7.10.1987.

Art. 17

Cariche sindacali e pubbliche

a) La concessione di permessi retribuiti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali è disciplinata dall'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

b) Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria potranno essere concessi permessi retribuiti, fino a otto ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli Organi predetti quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.

Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all'azienda da cui il lavoratore dipende.

I permessi di cui alla presente lettera b) sono concessi ai singoli lavoratori aventi diritto con possibilità di cumulo trimestrale.

c) Nei casi di cui alle lettere precedenti è dovuta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi

della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 e della maggiorazione di cui all'art. 19.

d) Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, nazionali e provinciali, si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 18

Condizioni di miglior favore

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e con quelle del contratto nazionale del 7 ottobre 1987.

Fermo restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli in atto nella Provincia di Messina, che dovranno essere mantenute fino alla chiusura del cantiere in cui prestano la propria opera.

Art. 19

Quote sindacali

Ai sensi dell'art. 39 del C.C.N.L. 7.10.1987 è confermata la facoltà degli operai di cedere mediante deleghe, alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il C.C.N.L. indicato, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per ferie, festività e gratifica natalizia effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile della Provincia di Messina, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite dall'Accordo nazionale 16 maggio 1973 e dalla convenzione prevista al punto 6 dell'Accordo medesimo.

Art. 20

Assemblee

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 96 del C.C.N.L. 7 ottobre 1987 resta confermato che i lavoratori che prestano la loro opera nelle unità produttive con più di 15 dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei luoghi di lavoro, per la trattazione di materia di interesse sindacale e del lavoro, nei limiti di dodici ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.

PARTE IMPIEGATI

Art. 21

Premio di produzione impiegati

Con riferimento all'art. 47 del C.C.N.L. 07.10.1987 il premio di produzione per gli impiegati, a decorrere dal 1° gennaio 1990 è così stabilito:

— Categoria 1° livello 7	£. 271.278
— Categoria 1° livello 6	£. 252.449
— Categoria 2° livello 5	£. 210.902
— Assistente Tecnico livello 4	£. 185.049
— Categoria 3° livello 3	£. 168.364
— Categoria 4° livello 2	£. 152.300
— Categoria 4° primo impiego livello 1	£. 131.778

Art. 22

Indennità di trasporto

Agli impiegati che prestano la loro opera nel territorio della Provincia di Messina è dovuta l'indennità giornaliera prevista dall'art. 10 parte operai.

Art. 23

M e n s a

Agli impiegati è dovuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva presenza così come previsto dall'art. 9 parte Operai.

Il suddetto importo comprende forfettariamente l'incidenza sulla mensa, delle ferie, festività, 13^a, premio annuo e premio di fedeltà.

Art. 24

Validità e durata

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro è valido per il territorio della Provincia di Messina con decorrenza 1^a Gennaio 1990 ed avrà durata fino alla stipula del successivo integrativo.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto nazionale.